

luppo di questo processo potrebbe far togliere financo il fondamento e le cause delle attuali tensioni.

All'interno e all'esterno dello Stato, siamo oggi in presenza di situazioni che possono concorrere anche a risolvere con maggiore facilità i problemi dei gruppi minoritari. Ad ogni livello ciascuno di noi ha la possibilità di collaborare perchè queste situazioni possano svilupparsi secondo le tendenze che esse indicano: con la consapevolezza che le vicende dei popoli hanno un ritmo che supera quello brevissimo delle vicende della vita umana, e che occorre avere il paziente coraggio di preparare l'avvenire.

Giovanni Maria Ubertazzi

II - ASPETTO ETICO

Come la « *Pacem in Terris* » affronta il problema.

1. La questione delle minoranze etniche è trattata espressamente dalla « *Pacem in terris* » nella Parte III, cioè nella parte dedicata all'esame dei rapporti tra comunità politiche (1). L'Enciclica fa chiaramente intendere (n. 92) che il motivo di questa collocazione è più storico che dottrinale: l'esistenza delle minoranze etniche si è posta nell'ultimo secolo come problema, in conseguenza del moto di adeguamento dei confini politici degli Stati con quelli etnici, in altre parole in seguito all'affermazione degli Stati nazionali. Dopo una breve premessa, la questione è tuttavia affrontata nei suoi elementi umani essenziali, prescindendo da questo riferimento storico.

Cenni almeno indiretti alle minoranze etniche e principii applicabili in una soluzione etica dei vari problemi connessi con la loro presenza in una comunità politica comunque configurata, esistono anche nelle altre parti dell'Enciclica giovannea. L'accento è espresso nella Parte II, che tratta dei rapporti tra esseri

(1) Cfr. GIOVANNI XXIII, *Enciclica « Pacem in terris »*, Centro Studi Sociali, Milano, 1963. I riferimenti tra parentesi nel testo seguono la numerazione adottata in questa edizione.

umani e poteri pubblici all'interno delle singole comunità politiche e dove si parla delle caratteristiche etniche « come **elementi del bene comune** » (n. 54); ma il riferimento in nota alla « *Summi Pontificatus* » fa pensare che qui si voglia alludere direttamente non tanto ai diritti delle minoranze etniche viventi entro i confini di Stati nazionali quanto ai valori etnici di cui quegli Stati medesimi sono specificamente portatori, cioè in concreto ai valori etnici della maggioranza. Il principio ivi posto ha tuttavia un valore universale.

Carattere generale hanno anche i principii enunciati nella Parte I, dove si parla dell'**uguaglianza tra individui**, si propugna l'indipendenza dei popoli e si dichiara del tutto ingiustificata la discriminazione razziale (nn. 40-42). Fondamentale il **principio del rispetto e della promozione della persona umana**, ampiamente affermato nei suoi diversi aspetti in ciascuna delle prime quattro parti, ma che assume nuovi superiori significati nella prospettiva aperta dalla Parte V: la realtà attuale del Regno di Dio.

2. Per la « Pacem in terris » il problema delle minoranze etniche si inserisce, accanto a problemi affini come quelli delle migrazioni, dei profughi, dei deportati, e delle razze, **nel più ampio contesto dei problemi della convivenza umana**. Non è quindi un problema da considerarsi come a sé stante, prescindendo dal resto dei problemi umani.

Anche l'aspetto sotto cui oggi ancora si presenta non ha niente di definitivo. L'antitesi « Stato nazionale — minoranze etniche » è soprattutto, anche se non esclusivamente, europea: con l'auspicabile ridimensionamento dello Stato nazionale e con la tendenza alla costituzione di configurazioni politiche più vaste, essa sembra anzi spostarsi nell'antitesi « centralismo — autonomie locali ».

I problemi delle minoranze etniche tendono quindi oggi a connettersi con la dinamica delle libere associazioni, dei gruppi, dei cosiddetti « corpi intermedi »: aspetto certamente, questo, che la « Pacem in terris » non ignora, ma lascia ancora forse un po' in ombra.

Posto del problema delle « minoranze etniche » nell'insieme dei problemi della convivenza umana. Rapporto oggettivo tra il « valore » etnico e l'uomo in quanto tale.

1. Ora, quale è il posto che il problema o i problemi delle minoranze etniche occupano nell'insieme dei problemi della convivenza umana? La risposta è chiara: lo stesso posto che nell'insieme dei « valori » della convivenza umana compete al « **valore etnico** ». (E in ciò — si noti bene — è anzitutto implicito il riconoscimento che le caratteristiche etniche sono in se stesse un valore.)

Tale valore può essere considerato da diversi punti di vista.

In primo luogo dal punto di vista del rapporto oggettivo che esso ha con l'uomo in quanto tale.

E' certo che, almeno sotto questo primo aspetto, il valore etnico e quindi i problemi con esso connessi e da esso derivanti non occupano il primo posto nell'insieme dei valori o dei problemi della convivenza umana. Questo né per il singolo né per il gruppo.

La « Pacem in terris » è chiarissima a tale proposito: non è lecito accentuare l'importanza degli elementi etnici fino a porli al di sopra dei valori umani, o considerare ciò che è proprio della umanità in funzione di ciò che è proprio della nazione (n. 95).

Per una comunità o gruppo umano il valore etnico non esaurisce il contenuto del bene comune (n. 54). Essendo un valore limitato, parziale, un gruppo etnico si arricchisce se sa apprezzare e assimilare in modo graduale e continuo i valori propri di tradizioni o civiltà differenti da quella alla quale appartiene (n. 95).

Per il singolo, soprattutto, ma al limite anche per i gruppi etnici, vale il **diritto di integrarsi e anche di lasciarsi assimilare** da comunità politiche di tradizione e civiltà differenti da quella di origine. La « Pacem in terris » afferma questo diritto per i profughi (nn. 103-108) e per gli emigranti (n. 23); ma il principio della volontarietà della scelta culturale pare possa venire applicato, con certe cautele, in modo universale, cioè anche per i membri delle minoranze etniche che restano nel proprio territorio originario e per le stesse minoranze in quanto gruppi.

Non mancano, anche per quest'ultimo caso, conferme storiche importanti, benché non raramente si tratti, più che altro, di una assimilazione politica, che consente o garantisce, entro certi limiti, il permanere delle caratteristiche etniche fondamentali del gruppo. (Si pensi ai diversi tipi di assimilazione che qualificano alcune comunità reto-romane della zona alpina, certe regioni politicamente appartenenti alla Repubblica francese come la Bretagna, la Corsica, l'Alsazia, e, in Italia, la Valle d'Aosta).

2. Ma, se il valore etnico non è da considerarsi come il sommo valore di un gruppo umano, se può anzi essere, almeno in taluni casi e in una certa misura, rinunciabile, ne segue che esso è un valore non solo limitato ma anche relativo, funzione di qualche altro valore di carattere più universale. Questo nuovo valore si porrà come **critério oggettivo** per giudicare entro quali limiti e a quali condizioni le caratteristiche etniche possano o debbano essere difese e promosse.

Da tutto l'insieme della « Pacem in terris » sembra di poter ricavare che **le caratteristiche etniche sono un autentico valore e vanno quindi difese e promosse nella misura in cui favoriscono lo sviluppo della persona umana e della convivenza umana.** Quando ostacolassero l'espansione di questi superiori valori esse diverrebbero un controvalore.

L'uomo nasce in un gruppo etnico come nasce in una famiglia o in una religione, comunque intesa. E il gruppo etnico con la sua cultura e le sue tradizioni ha per il bambino una funzione sociologica analoga (a parte ogni altra considerazione) a quella della famiglia e della religione o concezione del mondo e dei rapporti umani, in cui viene allevato. Ha la funzione di « proteggerlo » e con ciò stesso di « favorirlo » nel suo umano sviluppo, di dargli anche in seguito un punto stabile di appoggio per il suo necessario inserimento e per la sua libera partecipazione nell'ambito di comunità umane più vaste fino alla comunità di tutti gli uomini.

Il valore etnico, come tanti altri valori umani, **deve dunque condurre al superamento di se stesso, mediante l'offerta dello apporto umano che lo caratterizza a convivenze di livello superiore**, in cui esiste una pluralità etnica. Se invece tende a chiudere l'individuo o il gruppo in se medesimo e ad inasprire le differenze dando luogo a contrasti, esso si trasforma in un controvalore, cioè in un elemento negativo per lo sviluppo dell'individuo, del gruppo e delle popolazioni con cui l'individuo o il gruppo entrano in contatto.

E' da notare che il discorso non si applica soltanto al caso delle minoranze. Anche una maggioranza può rivelarsi refrattaria all'accoglimento dell'apporto di una minoranza, privando se stessa e la convivenza umana di utili integrazioni culturali. Del resto anche la semplice presa di coscienza, da parte di una maggioranza nazionale, dell'esistenza di un problema delle minoranze etniche porta all'affinamento della sensibilità etica della maggioranza medesima, in un punto così fondamentale per la convivenza come è quello del rispetto della persona umana nelle sue dimensioni individuale e sociale.

3. Da quanto si è detto in questo secondo punto si possono già dedurre **alcune direttive etiche specifiche**:

— l'assimilazione non accettata, non gradita, non voluta dal gruppo che la subisce è da considerarsi un'offesa contro l'ordine naturale della convivenza umana;

— l'assimilazione, anche se volontaria, deve garantire un ambiente di cultura e di tradizioni sufficientemente protettivo e stimolatore per quelli che intendono farsi assimilare: l'uomo ha dei doveri anche verso se stesso (ad esempio, non gli è lecito suicidarsi);

— la chiusura di un gruppo etnico in se medesimo, sia esso minoranza o maggioranza, è atteggiamento negativo e deleterio per lo sviluppo umano dei membri ed è colpevole rifiuto di contribuire allo sviluppo umano di insiemi più vasti e, almeno indirettamente, dell'intera umanità: si deve tuttavia notare che tale chiusura è non raramente conseguenza di un'ingiusta politica di assimilazione e, in tal caso, le responsabilità vanno adeguatamente divise tra i gruppi in questione.

Contenuto esistenziale generale del « valore » etnico.

La stessa considerazione del rapporto oggettivo tra il valore etnico e l'uomo in quanto tale non prescinde certo dal fatto storico, perché lo sviluppo della storia pone a mano a mano la coscienza umana nella necessità di prendere posizione sotto aspetti diversi nei confronti di un certo valore e quindi anche di approfondirne i significati e le implicazioni etiche naturali. Ma più intimamente legato al divenire storico è l'aspetto esistenziale dell'eticità: metta esso come effetto specifico in particolare rilievo acquisizioni permanenti, cioè proprie di una tappa storica irreversibile (e quindi, in realtà, radicate nella stessa natura dell'uomo), oppure elementi connessi con circostante mutevoli del momento.

Un primo modo di considerare questo aspetto esistenziale dei valori etici, almeno per quanto riguarda la materia trattata, è quello che pone i problemi etnici nel contesto dei problemi odierni della convivenza umana universale. Anche qui la « Pacem in terris » è nostra guida sicura: essa presenta il problema della pace come il problema determinante, in ordine all'ulteriore sviluppo umano degli individui e delle comunità, come un problema la cui soluzione è necessaria per la stessa conservazione della specie. Quindi anche i **problemi posti dalla presenza di minoranze etniche vanno visti, oggi, in un contesto di necessità della « pace ».**

Ciò porta a delle conseguenze che la stessa « Pacem in terris » si preoccupa di sottolineare: i problemi delle minoranze etniche, come ogni altro problema della convivenza umana oggi, **vanno risolti sul piano dell'incontro.** Il metodo si esprime con due termini cari a Papa Giovanni: **negoziato e pluralismo.**

L'incontro suppone quella « caritas politica », che è solidarietà umana, sentimento profondo e intelligente di mutua appartenenza di individui, gruppi umani, comunità politiche: legame che la storia di oggi pone in suprema evidenza.

Negoziato e pluralismo significano rinuncia alla vittoria totalitaria di un gruppo sull'altro. Significano riconoscimento del diritto di entrambi all'esistenza, quindi ricerca di un accordo in cui ciascuno cede del proprio vantato diritto, non per un qualsiasi spirito di compromesso, ma per obbedienza a un precetto fondamentale di solidarietà umana.

Tutto ciò richiede uno studio delle posizioni e delle ragioni dell'altro, una disponibilità a comprendere che non può essere unilaterale. Lo sforzo deve essere compiuto a tutti i livelli: dei rapporti individuali, dei liberi gruppi culturali, sindacali, ecc., dei raggruppamenti etnici, degli organi centrali di governo e degli enti locali. Perché gli uomini e le loro espressioni organizzate di ogni tipo o livello sono tutti, in particolare oggi, **nell'obbligo morale di perseguire la « pace » con ogni mezzo e con ogni buona volontà.**

Contenuto esistenziale particolare del « valore » etnico.

1. Se dal piano esistenziale generale passiamo alla considerazione concreta particolare di un gruppo etnico determinato, dobbiamo osservare che il **valore etnico è tanto più rilevante ai fini di consentire o promuovere un conveniente sviluppo umano dei membri, e quindi ai fini di un giudizio etico, quanto più intimamente è connesso con la psicologia profonda e la strutturazione culturale e civile del gruppo medesimo.** Fin qui si tratta di una esigenza interna agli appartenenti al gruppo, prescindendo da ogni altra considerazione di ordine geografico, storico, psicologico o giuridico, che implichi un riferimento con altri gruppi.

Ovviamente però anche considerazioni di questo secondo genere possono avere una loro rilevanza etica, per certi aspetti particolari anche determinante. Non è indifferente in ordine ad un regolamento dei rapporti tra maggioranza e minoranza, che la minoranza sia situata all'interno, inglobata nella maggioranza, oppure ai confini dello Stato nazionale a cui politicamente appartiene; che si tratti di un solo gruppo compatto, omogeneo, consistente oppure di piccoli gruppi dispersi, con volontà divergenti, di esigua entità numerica; che la data del suo stabilimento nel territorio attualmente occupato sia antica o recente; che lo stabilimento sia avvenuto in seguito ad emigrazione, trasferimento forzato, od occupazione violenta; che il gruppo abbia finora mantenuto con la maggioranza rapporti di rispetto, buon vicinato, integrazione oppure contrasto; che esista, o no, uno Stato nazionale della stessa origine etnica della minoranza e che tale Stato abbia o abbia avuto buone o cattive relazioni con lo Stato di appartenenza; che le ragioni dell'attuale appartenenza politica permangano, siano in parte o in tutto mutate rispetto a quelle iniziali, oppure abbiano cessato completamente di esistere; che lo Stato a cui la minoranza politicamente appartiene sia democratico o autoritario, abbia un ordinamento od un altro, abbia questa o quella tradizione giuridica, abbia riconosciuto o meno alla minoranza certe garanzie giuridiche, sia libero da impegni di carattere internazionale oppure abbia contratto simili legami.

Da tutto questo si vede che, salvati i diritti fondamentali della persona umana, della sua espansione e affermazione in condizioni di uguaglianza nella comunità politica alla quale appartiene, c'è tutta una serie di **circostanze particolari** che vanno tenute presenti quando si voglia dare un giudizio sulla conformità o meno alla norma etica del sistema di rapporti, tra la maggioranza e una particolare minoranza etnica, vigente all'interno di uno Stato nazionale.

Nel caso dello Stato nazionale italiano è assai evidente la differenza delle circostanze che hanno determinato e tuttora accompagnano la presenza in territorio italiano di minoranze quali i nuclei albanesi dell'Italia meridionale, i valdostani e le altre piccole comunità francofone delle Alpi occidentali, i ladini,

i piccoli gruppi germanofoni dispersi in alcune zone delle Alpi e delle Prealpi, o la frastagliata frangia slava dei nostri confini orientali.

Un esame comparativo approfondito delle caratteristiche che contraddistinguono la presenza nel territorio dello Stato italiano di ciascuna di queste minoranze sarebbe senza dubbio illuminante. Però l'occasione per cui sono svolte queste considerazioni ci porta a restringere il campo e a limitarci a precisazioni riguardanti un'altra minoranza che vive all'interno dei nostri confini, quella sudtirolese, indulgendo soltanto a qualche cenno di confronto.

2. Quali sono dunque le caratteristiche esistenziali specifiche del gruppo etnico sudtirolese, che sembrano avere una maggiore rilevanza in ordine a un giudizio etico sul sistema di rapporti tra questa particolare minoranza e lo Stato nazionale italiano?

Dobbiamo innanzi tutto riconoscere che **per la minoranza sudtirolese l'aspetto esistenziale particolare del valore etnico ha un assai forte rilievo**. Ne indichiamo qualche motivo.

a) Il sudtirolese non è una frangia qualsiasi della gente tedesca, come gli italiani dell'interno sono portati a credere: egli appartiene, prima di tutto, ad una « **Heimat** » **particolare, il Tirolo**, e, solo attraverso la mediazione di questa particolare « **Heimat** » Tirolo, si inserisce nel complesso del mondo tedesco. Questo non è un tratto particolare dei sudtirolesi, perché lo stesso si potrebbe dire, per esempio, dei Bavaresi, dei Carinziani, degli Svizzeri di lingua Tedesca.

Ora, la frontiera del Brennero divide la « **Heimat** » Tirolo in due parti quasi uguali. Questo vogliono esprimere i tirolesi quando, per gli italiani con irritante tendenziosità, ma da parte loro, per lo più, come sfogo spontaneo di un lungo malanimo, paragonano la divisione del Tirolo a quella della Germania! Non mancano spunti storici per pensare che sarebbe stato più facile allo Stato italiano, non certo assimilare, ma almeno integrare l'intero Tirolo con Innsbruck e Lienz che non trovare uno stabile « **modus vivendi** » con i soli sudtirolesi.

b) Si deve anche tenere presente la **profonda diversità tra la cultura tedesca e la cultura italiana**. Sono certo due culture europee in intensa interazione reciproca, ma ciascuna ha di fronte all'altra caratteri specifici fortemente marcati. Ne viene che il passaggio dall'una all'altra cultura non è agevole: perciò, se esso non avviene in seguito a una scelta cosciente, per motivi precisi, è da giudicarsi del tutto negativamente.

c) L'acquisizione del territorio da parte dell'Italia è inoltre avvenuta in un tempo **relativamente recente** e al termine di una guerra che aveva esasperato gli antagonisti nazionali e come conclusione del processo risorgimentale che aveva visto il sorge-

re e l'affermarsi della polemica italo-austriaca. Le opzioni, prima, e il servizio militare prestato nella Wehrmacht, poi, hanno confermato nella popolazione sudtirolese quel senso di estraneità al popolo e alla cultura italiana di cui il ventennio fascista, negatore di ogni sia pur ragionevole autonomia, aveva favorito lo sviluppo. Infine, l'accordo italo-austriaco di Parigi, che venne in qualche modo collegato con un trattato di pace imposto all'Italia dopo una dura sconfitta, ha dato alla questione dell'Alto Adige una dimensione internazionale che non può non riflettersi sul sentimento della popolazione sudtirolese; negli anni successivi lo Stato italiano poco o nulla fece, — eppure, come vedremo, la Costituzione gliene avrebbe dato il modo, — affinché le rivendicazioni sudtirolesi si sviluppessero entro i limiti di un dibattito nazionale.

Questa **oggettiva incertezza** dell'appartenenza politica della popolazione sudtirolese ha presumibilmente influito nell'animo degli stessi sudtirolesi nel senso di una attenuazione del **sentimento soggettivo** di appartenenza ad uno Stato ben determinato. Da questa carenza ne è risultato rinforzato l'attaccamento al valore etnico particolare del gruppo.

3. Qualche rapido confronto con le vicende e la situazione di altre minoranze può servire di conferma a quanto abbiamo ora osservato.

La Valle d'Aosta, la Corsica, l'Alsazia, nonostante i legami che la popolazione di tali regioni possono intrattenere oltre confine, rappresentano delle totalità regionali abbastanza ben definite. Le differenze culturali sono certamente minori tra Italia e Francia che tra mondo tedesco e mondo latino, e, nel caso della Alsazia, bisogna pur considerare il fascino che la cultura francese ha sempre, nonostante tutto, esercitato sul mondo tedesco. Si tratta inoltre di regioni che o sono sempre storicamente appartenute ad una comunità politica per lo meno bilingue, come è il caso della Valle d'Aosta; o, come la Corsica e l'Alsazia, sono entrate a far parte di una comunità politica di altra lingua e cultura, quando ancora il valore etnico non aveva preso, almeno per esse, una colorazione politica né esisteva al di là del confine politico un vero e proprio Stato nazionale, capace di polarizzare eventuali tendenze irridentistiche.

In queste condizioni si può arrivare a comprendere come per minoranze etniche o linguistiche come quella valdostana, corsa o alsaziana (pur situate presso dei confini al di là dei quali sono ormai costituiti Stati nazionali, espressione di un gruppo etnico cui quelle stesse minoranze inizialmente appartengono), il problema non si ponga generalmente sotto l'aspetto politico, mentre nel profondo dell'animo della popolazione sudtirolese gli aspetti politici conservano tutto il loro rilievo.

Norma etica e diritto positivo.

Ultima tappa della nostra analisi è la considerazione del diritto positivo. Non è lecito al pubblico potere violare eventuali Patti internazionali o agire contro gli ordinamenti fondamentali che la comunità politica si è data: al più, potrà denunciare un trattato che sembri troppo gravoso, promuovere una revisione costituzionale, proporre mutamenti legislativi.

1. Per quanto riguarda gli aspetti specifici di **diritto internazionale** che possono avere rilevanza sul piano etico, in particolare per una definizione del senso e della portata dell'Accordo di Parigi, rimandiamo senz'altro all'opuscolo sulla questione altoatesina da noi già precedentemente pubblicato (2). Riteniamo soltanto di osservare, oggi, quando le due parti firmatarie dello Accordo si sforzano di convenire in una meglio definita interpretazione di esso, come sia difficile per due Stati nazionali, che, nonostante l'intensificazione dei rapporti internazionali, rimangono in linea di principio assolutamente sovrani, instaurare quel clima di fiducia che solo consente un'intesa duratura.

Finché restano assolutamente sovrani, gli Stati non hanno praticamente la possibilità di fare una concessione, anche giusta e auspicabile, in un campo senza ricevere una controconcessione in un altro. Non lo possono fare non solo perché Parlamento e paese non ratificherebbero accordi del genere, ma soprattutto perché non possono realmente essere sicuri che la controparte in seguito non approfitti del vantaggio conseguito in un punto per strappare nuove concessioni su quello stesso punto o su altri, magari del tutto estranei alla primitiva controversia: i trattati restano, ma i governanti cambiano e la buona fede che era nei firmatari dell'accordo può venir meno nei loro successori. E chi dirige le sorti dei popoli sente come un dovere morale, di fronte ai propri concittadini, di prevedere anche il peggio.

In questo stato di cose, si cerca di controbilanciare una concessione temporanea con un'altra concessione temporanea, una concessione permanente con un'altra concessione permanente, magari in settori completamente diversi. Si tocca qui con mano quanto siano insufficienti le attuali istituzioni internazionali e quanto urgente sia il superamento del concetto assoluto di sovranità nazionale, attraverso la creazione e il riconoscimento di organi di carattere confederale o federale competenti su tutta la tematica dei rapporti tra Stati.

2. Sul piano interno non sembrano di per sé esistere solidi motivi perché valgano regole di natura tanto mercantilistica. Maggioranza e minoranza sono entrambe sotto l'autorità dello Stato

(2) Cfr. M. CASTELLI, *La Questione altoatesina*, Centro Studi Sociali, Milano, 1961, pp. 19-44.

che, anche se si qualifica « nazionale », non può lecitamente identificare del tutto i suoi fini e confondere i suoi interessi con quelli della maggioranza. Autorità superiore, esso dovrebbe essere sempre imparziale, anche quando dovesse provvedere a salvare la sua stessa esistenza o integrità.

Ora, questa imparzialità non può essere davvero garantita dalla pura e semplice applicazione dell'**uguaglianza giuridica di tutti i cittadini** di fronte alla suprema autorità. La comunità politica, ci insegna ancora la « Pacem in terris », deve garantire e promuovere lo sviluppo non solo dei singoli cittadini, ma anche delle loro libere associazioni e dei « corpi intermedi »: la persona umana non si sviluppa isolatamente, né unicamente nella comunità statale, e neppure è sufficiente riconoscere la funzione della famiglia, ma essa ha bisogno, per attuarsi convenientemente, di tutta una gamma di enti sociali di diversa dimensione e livello, tra i quali **il gruppo etnico ha una importanza spesso determinante**.

L'esistenza del gruppo etnico ha quindi bisogno di essere garantita in se stessa e nelle sue possibilità naturali di sviluppo. La sua realtà deve essere perciò, sia pure indirettamente, riconosciuta e, se l'essere in minoranza è per esso condizione di debolezza, anche convenientemente protetta. Non si tratta di istituire privilegi, ma di **rendere operante l'uguaglianza**. E' ovvio che questo discorso vale anche in favore del gruppo altoatesino di lingua italiana, nella misura in cui l'allargamento della autonomia provinciale potrebbe rendere rilevante, anche politicamente, la sua condizione minoritaria nell'ambito della Provincia, rispetto al gruppo sudtirolese di lingua tedesca (3).

(3) La richiesta di « garanzie » statutarie per il gruppo di lingua italiana, avanzata dagli esponenti della Democrazia Cristiana bolzanina e considerata anche nel sopra menzionato opuscolo sulla questione altoatesina (*ibidem*, p. 62; vedi anche pp. 54-55, alla nota 23), si giustifica appunto in questo quadro. Tali garanzie sono sensibilmente dello stesso ordine di quelle concesse dallo *Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*, del 2 febbraio 1948, al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano. Dice infatti l'art. 73 di tale Statuto: « *I bilanci predisposti dalla Giunta regionale ed i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati con legge del Consiglio regionale. — Per l'approvazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Trento e di quelli di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data dal Ministro dell'Interno* »; dove la « *maggioranza dei consiglieri della Provincia di Bolzano* » significa in concreto l'assenso dei consiglieri di lingua tedesca. La principale, forse, tra le garanzie richieste dai democristiani bolzanini riguarda proprio l'introduzione del principio della maggioranza qualificata (votazione per gruppo etnico oppure una maggioranza superiore alla metà più uno dei consiglieri provinciali), nella votazione del bilancio provinciale. Nell'ambito della commissione dei diciannove sembra che gli stessi commissari di lingua italiana, non democristiani, si siano dimostrati contrari, per varie ragioni, alla introduzione di strumenti del genere. Sta il fatto che, se il parere dei rappresentanti del gruppo di lingua italiana fosse a tale riguardo unanime, l'atteggiamento che assumerebbero in proposito i rappresentanti del

La Costituzione italiana, — come fu già ampiamente illustrata in un precedente convegno (4) —, con la sua preoccupazione di difendere e promuovere le autonomie locali e ogni retta forma di associazionismo, **offre una sicura base per un equo trattamento delle minoranze**. E' solo da lamentare che il mancato adempimento costituzionale, in materia di autonomia regionale, abbia fatto perdere un'ottima occasione per inserire maggiormente in un contesto di dibattito nazionale le rivendicazioni dei sudtirolesi: l'appello alla controparte firmataria degli Accordi De Gasperi-Gruber e, attraverso essa, alle istanze internazionali, avrebbe perso, se le cose fossero procedute diversamente, gran parte del suo valore.

E' d'altra parte da osservare che i pubblici poteri non dovrebbero consentire, né come conseguenza di pressioni interne (logica parlamentare, interessi di gruppi diversi, mode culturali, ecc.) né in occasione di accordi internazionali, di porre le premesse giuridiche di un isolamento della minoranza nei confronti della maggioranza e nel contesto della vita nazionale. Così facendo agirebbe in danno non solo della convivenza a cui presiede, ma anche dei membri stessi della minoranza, i quali verrebbero privati di sostanziali aiuti in ordine allo sviluppo della loro personalità.

Due questioni conclusive.

1. Al termine di queste annotazioni si presenta spontanea la domanda: quale tipo di **adesione allo Stato italiano** può essere eticamente richiesto ai membri di una minoranza etnica che si trovi nelle circostanze di quella sudtirolese?

I rappresentanti sudtirolesi sono concordi nel professare verso lo Stato italiano un atteggiamento di « lealtà ». Ma quale « lealtà » si può legittimamente chiedere ad essi?

La risposta può essere precisa: **osservare delle leggi, non uscire dalla legalità nella rivendicazione dei loro reali o presunti diritti**. Questa « lealtà » esclude dunque ogni forma di terrorismo; esclude ogni falsità nell'esposizione anche propagandistica della propria situazione; esige che si rinunci a creare falsi problemi e che ci si adoperi invece per attirare l'attenzione dell'opinione pubblica e dei governanti sui punti essenziali delle questioni che rimangono realmente insolte.

gruppo di lingua tedesca potrebbe costituire un *test* della volontà degli stessi sudtirolesi di riconoscere o meno come un fatto permanente la presenza di un gruppo di lingua italiana sul territorio avito.

(4) Cfr. *Una politica per l'Alto Adige*, Il Mulino, Bologna, 1962. Questo volume presenta gli Atti del VI Convegno Amici e Collaboratori del Mulino, sul tema « Una politica per l'Alto Adige », tenutosi a Bologna, nei giorni 4 e 5 novembre 1961.

Il comportamento leale deve estendersi ovviamente ai rapporti con il gruppo locale di lingua italiana, soprattutto nel campo amministrativo. E' stato osservato che come, su piano nazionale, non sarebbe lecito al Governo italiano identificare senz'altro il bene comune generale con quello della maggioranza di lingua italiana così, su piano provinciale, non sarebbe giusto, da parte della Giunta provinciale, considerare la salvaguardia e l'espansione del gruppo di lingua tedesca come l'unico contenuto del bene comune della Provincia. Nè la posizione maggioritaria nell'amministrazione provinciale potrebbe giustificare qualsiasi scorrettezza nei confronti dei membri del gruppo di lingua italiana. Un atteggiamento a questo riguardo negativo potrebbe tra l'altro indurre lo Stato italiano a sentirsi erroneamente autorizzato a reinstaurare una politica vessatoria nei confronti del gruppo etnico sudtirolese, con grave danno per la politica di pacificazione che d'ambo le parti è, come si è visto, doveroso promuovere.

E' d'altra parte necessario che sia gli organi e i funzionari, specialmente locali, dello Stato sia l'opinione pubblica italiana, soprattutto nelle sue espressioni culturali più qualificate, non chiedano ai membri della minoranza sudtirolese di più di quello che uno Stato nazionale, sì, ma non in senso ideologico o totalitario, può legittimamente esigere ai termini della sua stessa Costituzione democratica. L'attuale Repubblica italiana si vieta di sondare il **profondo dell'animo** dei suoi cittadini; e l'amor patrio rientra in quell'insieme di sentimenti che si annidano nel segreto delle coscienze. La lealtà dei sudtirolesi è accettazione di appartenenza nelle attuali circostanze storiche: non possiamo pretendere una fedeltà assoluta all'integrità dello Stato italiano anche in una ipotesi storica diversa, che consentisse, ad esempio, un plebiscito.

2. La presunzione che nei membri del gruppo sudtirolese manchi questa adesione profonda può tuttavia indurre rappresentanti dello Stato italiano, funzionari della pubblica amministrazione di ogni livello, o anche semplicemente membri qualificati della maggioranza etnica, ad assumere atteggiamenti pratici che possono essere interpretati dai sudtirolesi come espressione di una volontà di considerarli come **cittadini di secondo grado**.

Non è da sostenere che questa interpretazione possa dirsi sempre ingiustificata. Occorre però che i membri della minoranza si rendano conto che sono in una condizione particolare: vi sono certe professioni nell'ambito di una comunità che richiedono un impegno speciale di fedeltà all'ordine costituito che non tutti i cittadini, anche della maggioranza etnica, sono sempre in grado di assicurare. Per fare un caso estremo, in linea di principio, nessuna norma morale vieta perfino, diremmo, ad un rivoluzionario di entrare nella polizia, ma non sarebbe nè giusto nè leale che egli vi entrasse con la prospettiva anche remota di sconvolgere i ranghi a beneficio della rivoluzione; così non potrebbe lecitamente aspirare di salire agli alti gradi dell'esercito chi non

fosse pronto ad assicurare in ogni ipotesi, con giustizia, lealtà, fedeltà, la sicurezza nazionale.

Resta tuttavia il fatto che una simile condizione presenta pur sempre degli inconvenienti per la convivenza di gruppi etnici diversi nell'ambito di uno stesso Stato nazionale. Sorge allora la questione se uno Stato nazionale possa sforzarsi di promuovere, non già l'assimilazione etnica, azione che abbiamo ormai in precedenza condannata, e neppure soltanto quella semplice integrazione dei gruppi nel reciproco rispetto dei relativi valori etnici, alla quale, per lo meno, tutto il nostro discorso antecedente conduce, ma anche condizioni favorevoli affinché la minoranza etnica passi in molti suoi membri da una pura accettazione leale dell'appartenenza allo Stato medesimo ad una adesione politica profonda.

E' certo che gli esempi storici passati consigliano molta prudenza al riguardo. Ma se tale operazione fosse realmente promossa mediante strumenti che davvero favoriscano il libero sviluppo delle persone, delle famiglie e del gruppo, non solo non si vede perchè lo Stato dovrebbe rinunciarvi, ma anzi l'attuarla parrebbe esigenza del bene comune. Assai negative sarebbero però le illusioni in proposito.

L'evoluzione politica europea sembra tendere però gradualmente a risolvere quegli stessi inconvenienti in modo più radicale. Il sentimento di una comunanza di destino al di sopra degli ormai troppo ristretti confini nazionali si fa strada sotto la spinta degli avvenimenti: compito di tutti coloro che hanno una esatta nozione della irreversibilità, pena la distruzione totale, del processo di unificazione umana è di favorire con ogni mezzo, **non la negazione, ma il ridimensionamento dell'idea nazionale** in una Europa che è ancora troppo intensamente l'Europa delle Patrie, delle Patrie « esclusive ». Che l'amore della propria stirpe esista e si sviluppi, ma sia funzione dell'amore dell'uomo e della comunità di tutte le stirpi. Così nessuno in nessuna comunità politica potrà avere motivi, veri o presunti, per sentirsi cittadino di secondo grado.

Tutto un programma di azione si propone ai centri generatori della cultura europea: primariamente per la modifica di mentalità che si rifanno a informazioni unilaterali o inesatte e a concetti che erano operativamente validi nell'ottocento, ma hanno ormai esaurito la loro funzionalità. Tale programma, se convenientemente promosso e attuato, non mancherà di influire nel senso di una giusta soluzione anche dei più vasti problemi della convivenza di tutti gli uomini su piano, non più soltanto europeo, ma mondiale.

Mario Castelli

ESIGENZE DELLA GIUSTIZIA NEL TRATTAMENTO DELLE MINORANZE

Dalla « Pacem in Terris » - Parte III, nn. 92-95

92 - Dal XIX° secolo una tendenza di fondo assai estesa nell'evolversi storico è che le Comunità politiche si adeguano a quelle nazionali. Però, per un insieme di cause, non sempre riesce di far coincidere i confini geografici con quelli etnici: ciò da origine al fenomeno delle minoranze e ai rispettivi complessi problemi.

93 - Va affermato nel modo più esplicito che un'azione diretta a comprimere e a soffocare il flusso vitale delle minoranze è grave violazione della giustizia; e tanto più lo è, quando viene svolta per farle scomparire.

94 - Risponde invece ad un'esigenza di giustizia che i Poteri pubblici portino il loro contributo nel promuovere lo sviluppo umano delle minoranze con misure efficaci a favore della loro lingua, della loro cultura, del loro costume, delle loro risorse ed iniziative economiche (*).

95 - Qui però va rilevato che i membri delle minoranze, come conseguenza di una reazione al loro stato attuale o a causa delle loro vicende storiche, possono essere portati, non di rado, ad accentuare l'importanza degli elementi etnici, da cui sono caratterizzati, fino a porli al di sopra dei valori umani; come se ciò che è proprio dell'umanità fosse in funzione di ciò che è proprio della nazione. Mentre saggezza vorrebbe che sapessero pure apprezzare gli aspetti positivi di una condizione che consente loro l'arricchimento di se stessi con l'assimilazione graduale e continuata di valori propri di tradizioni o civiltà differenti da quella alla quale essi appartengono. Ciò però si verificherà soltanto se essi sapranno essere come un ponte che facilita la circolazione della vita nelle sue varie espressioni fra le differenti tradizioni o civiltà, e non invece una zona di attrito che arreca danni innumerevoli e determina ristagni o involuzioni.

GIOVANNI XXIII

(*) Cfr. Pro XII, *Radiomessaggio*, 24 dic. 1941: in *A.A.S.* xxxiv (1942), 10-21.